



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
18	15/10/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al progetto "PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)" proposto dal Comune di Atena Lucana (SA) - ID 804_VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che *"Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali"* e che *"La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è*

espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 115266 del 06/03/2025 contrassegnata con ID 804_VINCAAPPR, il Comune di Atena Lucana - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato Dott. For. Marco Lelli - istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al progetto *“PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)”;*
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 179094 del 08/04/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente ed alla Regione Campania UOD 50 06 07 – Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell’habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali (ora Regione Campania – U.O.S. 213.02.02 – Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000), è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. la Regione Campania UOD 50 06 07 – Gestione delle risorse naturali protette – Tutela e salvaguardia dell’habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali (ora Regione Campania – U.O.S. 213.02.02 – Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000) con nota prot. n. 226203 del 07/05/2025 ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/10/2025, sulla base dell'istruttoria svolta dalla sopra citata funzionaria, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Nella documentazione presentata per la Valutazione d'Incidenza appropriata, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione, pertanto:

Considerato che:

- la richiesta di Valutazione d'Incidenza appropriata è stata avanzata per il progetto dal titolo: "PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)" - proponente: Comune di Atena Lucana, istanza acquisita con prot. reg. n. 115266 del 06/03/2025;

- in base alla verifica della documentazione tecnica resasi disponibile, valutando anche i documenti inviati dal proponente, acquisite al prot. reg. n. 442430 del 09/09/2025, ad integrazione di quanto richiesto con apposita richiesta, trasmessa al proponente con prot. n. 283182 dello 06/06/2025;

- l'intervento ricade nella ZSC IT8050034 "Monti della Maddalena";

- L'area oggetto di pianificazione è pari complessivamente a 462,1719 ettari, di cui 163,294 ettari ricadenti in Area Natura 2000 e incide per il 1,91% sulla ZSC IT8050034 "Monti della Maddalena" avente una superficie di 8.511 ettari.

- dalla Carta della Natura sono presenti le classi: "Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale", "Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale", "Praterie aride dell'Italia centro-meridionali", "Ostietti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili "Roveti", "Faggete dell'Italia centro-meridionale", "Colture estensive e sistemi agricoli complessi", "Praterie mesofile pascolate", "Piantagioni di conifere", "Ginestre a Spartium junceum";

- dalla carta degli habitat del Piano di gestione della ZSC IT. 8050034 - Monti della Maddalena, approvato con D.G.R. n.617 del 14/11/2024, è presente per alcune particelle l'habitat 91M0 "Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee), 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;

- gli interventi previsti dal Piano verranno realizzati in 8 stagioni silvane, dal 2024/2025 al 2032/2033 e saranno eseguiti in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;

- l'attuazione del P.G.F. non comporta distruzione o frammentazione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;

- per quanto attiene agli interventi di taglio pianificati, il P.G.F. non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito sopra indicato con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per il quale il sito Natura 2000 è stato designato;

- gli interventi previsti nel P.G.F. risultano coerenti con le misure regolamentari di cui al piano di gestione della suddetta Z.S.C. approvato con la D.G.R. n. 617 del 24/11/2024 e con le disposizioni di cui al D.M. 17/10/2007 e della D.G.R. n. 2295 del 29/12/2007;

- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Vista la nota di approvazione della versione in "minuta" del P.G.F. trasmessa dalla U.O.D. 50.07.18 con prot n. 539366 del 14/11/2024, redatto ai sensi dell'art. 121, c. 1 del Reg. forestale regionale n. 3 /2017 e s.m.i..

Visto il "Sentito" favorevole con raccomandazioni della U.O.D. 50.07.06, trasmesso con prot.n. 226203 del 07/05/2025

con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo "PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)" - proponente: Comune di Atena Lucana, istanza acquisita con prot. reg. n. 115266 del 06/03/2025;

pertanto, si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle precedentemente descritte, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono per le aree ricanti nella ZSC IT8050034 - Monti della Maddalena”:

- come disposto dall'art. 2) Utilizzazioni forestali (RE07/RE09-RE14/RE16/ RE-T-05) delle Misure Regolamentari del Piano di gestione della ZSC 'Monti della Maddalena':

- comma 1 In tutte le proprietà, sia pubbliche che private, classificate come Habitat 91M0, soggette a pianificazione forestale e conseguente elaborazione del Piani di Gestione Forestale, è obbligatoria la forma di governo della fustaia su almeno il 50% dell'estensione dell'habitat 91M0, da ottenere su superfici più accorpate possibili. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Nei casi in cui l'estensione della fustaia risulti inferiore ai suddetti parametri è necessario provvedere a raggiungere l'obiettivo selezionando cedui da convertire in fustaie transitorie, mediante una fase di naturale invecchiamento oppure, eventualmente, attraverso un intervento di avviamento.

Nelle restanti superfici che mantengono la forma di governo del ceduo è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esso legate:

- a) età del turno di ceduzione non inferiore a 25 anni;
- b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
- c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 32 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
- d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
- e) mantenere almeno il 70% delle matricine rilasciate al turno precedente, di cui il 10% a sviluppo indefinito
- f) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; tale area può essere conteggiata nel 10% a sviluppo indefinito;
- g) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE07)

- comma 2 Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat 9210* all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE09)

- comma 3 Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE10)

- comma 4 Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE11)

- comma 5 Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE12)

- comma 6 Su superfici classificate come habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori ecc), è fatto obbligo di utilizzare pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE13)

- comma 7 All'interno dei querceti (boschi di roverella, cerro o leccio), divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in caso di assenza dei primi). (RE14)

- comma 8 Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;

b) in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE16)

- comma 9 Divieto di piantumazione e/o diffusione di esemplari di qualunque specie vegetale alloctona;

- gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, sospesi nel periodo compreso tra: il 15 marzo e il 31 di agosto per l'habitat 9210, fra l'1 marzo e l'1 settembre, per gli altri boschi classificati habitat, tra l'1 di aprile e il 31 di agosto per i boschi non classificati habitat;

- come disposto dall'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:

- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);

- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;

- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;

- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;

- nelle fustaie rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;

- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;

- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;

- sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale dei Miglioramenti a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;

- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio dalla Comunità Montana Vallo di Diano e dalla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti e al Comando stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Vallo di Diano e dalla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti. (ex Servizio Territoriale Provinciale di Salerno) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta

di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. l'esito della Commissione del 02/10/2025, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Atena Lucana con nota prot. reg. n. 503472 del 06/10/2025;
- c. il Comune di Atena Lucana ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 02/10/2025, relativamente al progetto *"PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)"* proposto dal Comune di Atena Lucana, con il rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione, di quelle precedentemente descritte, di quelle di Enti terzi, e delle prescrizioni che seguono per le aree ricanti nella ZSC IT8050034 – "Monti della Maddalena":
 - come disposto dall'art. 2) Utilizzazioni forestali (RE07/RE09-RE14/RE16/ RE-T-05) delle Misure Regolamentari del Piano di gestione della ZSC 'Monti della Maddalena':
 - - comma 1 In tutte le proprietà, sia pubbliche che private, classificate come Habitat 91M0, soggette a pianificazione forestale e conseguente elaborazione del Piani di Gestione Forestale, è obbligatoria la forma di governo della fustaia su almeno il 50% dell'estensione dell'habitat 91M0, da ottenere su superfici più accorpate possibili. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Nei casi in cui l'estensione della fustaia risulti inferiore ai suddetti parametri è necessario provvedere a raggiungere l'obiettivo selezionando cedui da convertire in fustaie transitorie, mediante una fase di naturale invecchiamento oppure, eventualmente, attraverso un intervento di avviamento.

Nelle restanti superfici che mantengono la forma di governo del ceduo è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esso legate:

- a) età del turno di ceduzione non inferiore a 25 anni;
 - b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
 - c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 32 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
 - d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
 - e) mantenere almeno il 70% delle matricine rilasciate al turno precedente, di cui il 10% a sviluppo indefinito
 - f) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; tale area può essere conteggiata nel 10% a sviluppo indefinito;
 - g) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE07)
- - comma 2 Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat 9210* all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE09)
- - comma 3 Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE10)
- - comma 4 Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE11)
- - comma 5 Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE12)
- - comma 6 Su superfici classificate come habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori ecc), è fatto obbligo di utilizzare pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE13)
- - comma 7 All'interno dei querceti (boschi di roverella, cerro o leccio), divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in caso di assenza dei primi). (RE14)
- - comma 8 Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
- a) divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;
 - b) in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE16)

- comma 9 Divieto di piantumazione e/o diffusione di esemplari di qualunque specie vegetale alloctona;
- gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, sospesi nel periodo compreso tra: il 15 marzo e il 31 di agosto per l'habitat 9210, fra l'1 marzo e l'1 settembre, per gli altri boschi classificati habitat, tra l'1 di aprile e il 31 di agosto per i boschi non classificati habitat;
- come disposto dall'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - nelle fustaie rilasciare, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale dei Miglioramenti a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio dalla Comunità Montana Vallo di Diano e dalla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti e al Comando stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che, nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Vallo di Diano e dalla U.O.D. 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti. (ex Servizio Territoriale Provinciale di Salerno) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. al proponente Comune di Atena Lucana;
 - 6.2. alla Regione Campania – U.O.S. 213.02.02 – Tutela e salvaguardia ambientale. Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali – Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 (ex U.O.D. 50.06.07);
 - 6.3. al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.4. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO